

ATTO CAMERA**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18352****Dati di presentazione dell'atto**

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 712 del 31/10/2012

Firmatari

Primo firmatario: [MANCUSO GIANNI](#)
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 31/10/2012

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
GIRLANDA ROCCO	POPOLO DELLA LIBERTA'	31/10/2012
DE LUCA FRANCESCO	POPOLO DELLA LIBERTA'	31/10/2012
BARANI LUCIO	POPOLO DELLA LIBERTA'	31/10/2012
CICCIOLI CARLO	POPOLO DELLA LIBERTA'	31/10/2012
CROLLA SIMONE ANDREA	POPOLO DELLA LIBERTA'	31/10/2012

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 31/10/2012

Stato iter: IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18352
presentata da
GIANNI MANCUSO
mercoledì 31 ottobre 2012, seduta n.712

MANCUSO, GIRLANDA, DE LUCA, BARANI, CICCIOLI e CROLLA. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

in finanza, è denominato strumento derivato ogni contratto o titolo il cui prezzo sia basato sul valore di mercato di uno o più beni (quali, ad esempio, azioni, indici finanziari, valute, tassi d'interesse);

è all'esame della Commissione europea il progetto dell'applicazione di una Tobin Tax nei singoli Paesi membri;

a inizio ottobre 2012 hanno dato il proprio assenso al progetto Italia, Spagna e Slovacchia, che sono andate ad aggiungersi a Francia, Germania, Austria, Portogallo, Slovenia, Belgio, Grecia ed Estonia;

con ogni probabilità la legge verrà approvata in sede europea attraverso la cooperazione rafforzata, sistema che, di fatto, consentirebbe all'imposta di essere introdotta anche in assenza di un consenso unanime da parte dei Paesi membri;

la tassa potrebbe così entrare in vigore nel nostro paese già dal 2013;

il mancato allineamento dei Paesi membri farà in modo che l'imposta agisca su scala nazionale;

il disegno europeo prevedeva una distinzione delle aliquote in base alla tipologia dello strumento scambiato, distinzione non prevista dal modello italiani;

nel modello italiano, la Tobin Tax colpirebbe tutte le operazioni in derivati, incluse quelle in indici esteri e materie prime;

la semplice residenza in Italia comporterebbe l'assoggettamento all'imposta;

la CONSOB e la ASSONIME hanno bocciato il modello italiano di Tobin Tax;

la CONSOB ha sottolineato che l'applicazione di tale tassa potrebbe paralizzare il mercato dei derivati;

Giuseppe Vegas, Presidente CONSOB ha dichiarato che «l'applicazione dell'imposta alle operazioni in derivati, oltre a disincentivare l'assunzione di rischi troppo elevati, renderebbe più costoso anche il controllo del rischio, che nei mercati finanziari si realizza principalmente attraverso l'utilizzo dei derivati di copertura»;

Luigi Abete, Presidente ASSONIME, ha specificato come la Tobin Tax all'italiana colpisca i contratti derivati, utilizzati dalle imprese commerciali per la copertura dei rischi, ma escluda le transazioni sui titoli di Stato, «in maniera incoerente con l'obiettivo di frenare la speculazione»;

verrebbero escluse le operazioni in derivati sui titoli di Stato emessi dall'Italia;

le operazioni in future e derivati rischiano una lievitazione dei costi del 900/1000 per cento;

vi è il concreto rischio che una parte degli eseguiti migrino all'estero, eludendo l'imposta;

la tassa rischia, così, di colpire in stragrande maggioranza i piccoli operatori che non possano ricorrere a soluzioni sofisticate per eludere l'imposta, premiando chi, invece, trasferisce il proprio patrimonio all'estero, godendo del differenziale di profitto dato dalla non applicazione dell'imposta;

a oggi le aliquote ipotizzate sarebbero di 0,1 per cento di imposta su scambi di titoli azionari ed obbligazioni e 0,01 per cento sui derivati;

il Governo stima una riduzione dei volumi dell'80 per cento, ma non tiene conto di quelli che potrebbero spostarsi all'estero;

vi è il rischio concreto che una tassa sui derivati ottenga un effetto inverso a quello sperato, come già successo per le tasse sul lusso (applicate sui posti barca o sui SUV) che, paralizzando il mercato

relativo, hanno diminuito gli introiti statali anziché aumentarli;

nel 1984 la Svezia deliberò una Tobin Tax che introduceva un prelievo dello 0,5 per cento su ogni acquisto di titoli azionari e sulle stock option;

nel 1986 la tassa fu innalzata all'1 per cento, assoggettando anche le obbligazioni;

le transazioni crollarono bruscamente e il mercato finanziario svedese migrò sulla piazza londinese;

il gettito fiscale fu solo un quarto di quello ipotizzato;

nel 1992 la Svezia fu costretta a cancellare la tassa, ma furono necessari 15 anni per tornare agli stessi volumi del 1984;

anche per le Casse di previdenza privatizzate dei professionisti si prevede una tassazione dei rendimenti provenienti dagli investimenti mobiliari pari a quella di un investitore privato, senza tener conto delle finalità statutarie previdenziali di questi enti -:

se il Governo intenda escludere i rendimenti provenienti dagli investimenti mobiliari delle casse di previdenza privatizzate dall'applicazione della Tobin Tax.(4-18352)